

## **Allegato A**

### **AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMODINAMICI**

#### **Paragrafo 1**

##### **Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia:**

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia:
  - a. Le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, ad eccezione delle aree di promozione economica e sociale di cui alla lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante (Legge quadro sulle aree protette), nonché i monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
  - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
  - c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
  - d. Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno dei relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
  - e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979 ;
  - f. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:
    1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e i terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
    2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;

- g. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- h. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- i. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- j. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- k. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- l. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- m. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
  1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
  2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
  3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
  4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
  5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
  6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
  7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
  8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e

nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;

9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
  10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
  11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- n. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- o. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- p. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- q. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
  3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
  5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
  6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  7. zone gravate da usi civici;
  8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
  9. vulcani;
  10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- r. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi
- s. dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;

2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
  3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
  4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
  5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
  6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
  7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
  8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
  9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
  10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
  11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
  12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
  14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- t. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
  3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
  4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- u. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-

culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.

- v. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
  - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
  - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- w. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- x. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- z. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- bb. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- cc. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé;
- dd. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

## Paragrafo 2

### Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia:

- a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
- b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
- c. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- d. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- e. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
- f. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
- g. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- h. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:
  1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per

realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;

2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;
- i. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
  - j. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione;
  - k. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
  - l. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
  - m. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
  - n. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
  - o. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
    1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
    2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
    3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
    4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;
    5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
  7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
  8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
  9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
  10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
  11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- p. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- q. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- r. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- s. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
  3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. aree montuose per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
  5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
  6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  7. zone gravate da usi civici;
  8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;
  9. vulcani;
  10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- t. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del



decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera;
  2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
  3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
  4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
  5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
  6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
  7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
  8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza inferiore o uguale a 10 Mw;
  9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
  10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
  11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
  12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
  14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- u. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
  3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;
  4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001,

così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

- v. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- w. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
  - 1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
  - 2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- x. le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- y. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- aa. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- bb. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- cc. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- dd. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpé.
- ee. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m.

### **Paragrafo 3:**

#### **Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia**

1. Sono aree non idonee per l'installazione di Impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia:
  - a. Le aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale, aree di riserva generale orientata, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge n. 394 del 1991 nonché i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali regionali e le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2, articolo 3, articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale del 7 giugno 1989, n. 31;
  - b. Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 1987, n. 184;
  - c. siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
  - d. I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Sono fatti salvi gli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati dai relativi piani di gestione, ovvero risultati dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
  - e. Le Zone di protezione speciale (ZPS), important bird areas (I.B.A.) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
  - f. Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn, 23 Giugno 1979;
  - g. Le Oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8 della legge del 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale del 29 luglio 1998, n. 23;
  - h. Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
  - i. le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ivi incluse le seguenti aree:

1. I terreni agricoli interessati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero interessati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione per realizzazione dell'impianto, da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP e terreni agricoli interessati da produzioni biologiche;
  2. I terreni agricoli connessi a produzioni agro-alimentari IGP;
- j. le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla Legge regionale del 23 maggio 2008, n. 6;
- k. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione.
- l. Le aree i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco ai sensi dell'articolo 10, legge 21 novembre 2000, n. 353;
- m. le aree che distano meno di due chilometri da alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge del 14 gennaio 2013, n. 10;
- n. le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 dall'Agenzia Forestas;
- o. Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all' articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523;
- p. le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
  2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
  3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ricadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
  4. aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1), fermo restando diversamente stabilito dagli

strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e dai piani di settore vigenti;

5. aree vincolate, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
  6. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
  7. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
  8. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
  9. aree di pericolosità moderata da frana (Hg1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 delle norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico;
  10. Aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
  11. Fasce di tutela dei corpi idrici, fatta salva l'eventuale idoneità delle aree di cui al presente punto a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente.
- q. Aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologici ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267;
- r. aree che distano meno di 2 chilometri da beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- s. le aree che ricomprendono al loro interno gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- t. le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi;
  3. aree prospicienti a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
  5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
  6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  7. zone gravate da usi civici;
  8. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico, ivi incluse le zone ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;

9. vulcani;
  10. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- u. I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. fascia costiera;
  2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole;
  3. campi dunari e sistemi di spiaggia;
  4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare;
  5. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da grotte e caverne;
  6. aree caratterizzate dalla presenza di monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);
  7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.
  8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee;
  10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992;
  11. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da alberi monumentali;
  12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, compresi i beni relativi all'insediamento storico rurale sparso, e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione;
  14. aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da zone di interesse archeologico identificate dal Piano Paesaggistico Regionale;
- v. I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004:
1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria e relativo buffer di 2 chilometri calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'art 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
  2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
  3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali, a titolo esemplificativo, aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria;

4. il parco geominerario ambientale e storico della Sardegna limitatamente agli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;
- w. le aree che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria, da ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge.
- x. al fine di garantire e agevolare le operazioni di spegnimento dei roghi ovvero tutte le operazioni antincendio, le seguenti aree:
  1. aree che distano meno di 600 metri, in linea d'aria, dagli areali dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio;
  2. aree di cresta dei rilievi e bordi degli altopiani, definite come le fasce areali aventi un'ampiezza pari a 200 metri e aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani;
- y. Zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- z. le zone urbanistiche omogenee F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- aa. le zone urbanistiche omogenee G di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), destinate a edifici, attrezzature ed impianti riservati a servizi di interesse generale, limitatamente alle aree ad uso militare;
- bb. zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);
- cc. siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010, recante "Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea", nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022, recante "valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali";
- dd. i siti UNESCO, ivi inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di presentazione della candidatura;
- ee. Aree di interesse per la realizzazione dell'Einstein Telescope interessanti il territorio dei comuni indicati nell'allegato due al Decreto legge 24/02/2023, n. 13 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41: Alà dei Sardi, Benetutti, Bitti, Buddusò, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onani, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpè;
- ff. Linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 50 m;
- gg. Linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A.